

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2005

che modifica le condizioni per l'autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾ stabilisce un tenore massimo di piombo nell'ossido di zinco e il regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾ stabilisce un tenore massimo di piombo nella clinoptilolite di origine vulcanica.
- (2) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 2005/87/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito livelli massimi di piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oli-

goelementi, compreso l'ossido di zinco, e per gli additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, compresa la clinoptilolite di origine vulcanica. Poiché, per ragioni di chiarezza, le norme che disciplinano le sostanze indesiderabili dovrebbero essere raccolte in un unico testo, è necessario sopprimere i riferimenti corrispondenti dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 2148/2004.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 1334/2003 i termini «tenore massimo di piombo: 600 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell'allegato concernente lo zinco.
2. Nel regolamento (CE) n. 2148/2004 i termini «tenore massimo di piombo: 80 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell'allegato concernente la clinoptilolite di origine vulcanica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2005/87/CE della Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag.11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

⁽⁵⁾ Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.